

ASSOCIAZIONE NAUTICA SETTIMA ZONA

REGOLAMENTO ORMEGGI

TITOLO I

Articolo 1

L'Associazione Nautica Settima Zona "Nautisette", per regolare concessione rilasciata dal Demanio Regionale, dispone dell'uso di specchio acqueo lungo le sponde del fiume Natissa e del fiume Terzo, assegnando ai propri soci posti per l'ormeggio delle imbarcazioni. Una parte degli spazi disponibili lungo l'area in concessione possono essere tenuti a disposizione per servizi di interesse comune dei soci, per esigenze di enti pubblici e per autorità di pubblica sicurezza.

L'estensione della concessione, la ripartizione dei singoli ormeggi e spazi riservati sono rappresentati in apposita planimetria che costituisce parte integrante del presente regolamento.

TITOLO II

Comitato di gestione ormeggi

Articolo 2

Il Consiglio Direttivo effettua la ripartizione e l'assegnazione ai soci dei posti d'ormeggio e controlla l'applicazione del presente regolamento avvalendosi di apposito comitato avente funzioni consultive ed istruttorie.

Il Comitato viene nominato dallo stesso Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e rimane in carica per tutta la durata dello stesso; è composto da un minimo di tre soci dei quali almeno uno componente del Consiglio Direttivo e il medesimo ricoprirà la funzione di Presidente del Comitato ormeggi.

TITOLO III

Assegnazione dei posti

Articolo 3

I soci possono presentare richiesta di assegnazione posto al Consiglio Direttivo il quale agisce in base alla disponibilità di ormeggi liberi

La domanda deve essere presentata in forma scritta e può essere consegnata direttamente presso la Sede sociale o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere specificati tutti i dati necessari all'individuazione del socio richiedente e le caratteristiche dell'imbarcazione.

Di tutte le domande presentate e accolte verrà predisposto un elenco nominativo cronologico, consultabile presso la sede sociale, rispettando pertanto l'ordine di arrivo o di presentazione delle singole richieste. Ciò con lo scopo di redigere una graduatoria pubblica.

Il socio ha diritto ad un unico posto barca assegnato.

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Ormeggi, assegnerà periodicamente i posti disponibili ai richiedenti nel rispetto della lista di graduatoria.

Nell'assegnazione prevarrà il criterio della congruità dimensionale tra ormeggio disponibile ed imbarcazione da alloggiare.

I soci già assegnatari di posto d'ormeggio, in previsione dell'eventuale cambio di imbarcazione che necessita di posto di ormeggio con caratteristiche diverse da quello assegnato precedentemente, dovranno inoltrare richiesta scritta seguendo la stessa modalità riportata nell'articolo 3. In questo caso i soci, essendo già assegnatari di ormeggio, avranno diritto di precedenza per l'inserimento nella lista cronologica conseguente all'abbandono del posto assegnato in precedenza.

Il Consiglio Direttivo verificherà periodicamente la dimensione dell'imbarcazione che occupa il posto assegnato, se la misura non risultasse congrua e compatibile potrà disporre lo spostamento fermo restando il diritto del posto.

Tra i soci assegnatari non può avvenire lo scambio di posti.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo comunicherà l'assegnazione dell'ormeggio tramite lettera raccomandata.

Il socio, dopo la comunicazione dell'assegnazione del posto d'ormeggio, è tenuto a confermare per iscritto la sua accettazione entro quindici giorni. Tale conferma può avvenire tramite mail, raccomandata o consegnata brevi mani presso la sede.

In caso di rifiuto senza giustificazione valida o comunque non considerata tale dal Consiglio Direttivo il socio perderà la priorità acquisita retrocedendo all'ultimo posto dell'elenco nominativo dei richiedenti ormeggio.

Articolo 6

Non sono ammesse presenze negli spazi sociali di imbarcazioni o natanti che risultassero utilizzati per scopi diversi da quelli sportivi o da diporto. Qualora venisse inoltrata apposita domanda di assegnazione di posto barca per gli scopi diversi da quelli summenzionati, (es. commerciali o gite turistiche o di lavoro) sarà facoltà del Consiglio Direttivo decidere per un'eventuale assegnazione o respingere la richiesta.

Articolo 7

Il socio assegnatario dovrà occupare l'ormeggio entro 12 mesi dalla sua accettazione.

Articolo 8

Il socio che non ottempera a quanto previsto agli artt. 5 e 7 decade dal suo diritto e viene depennato dalla lista di assegnazione.

Articolo 9

Eventuali posti non assegnati o non occupati dal socio assegnatario, questi ultimi su autorizzazione del socio, possono essere affidati in modo provvisorio per una durata che non superi i 12 mesi. Il socio richiedente l'ormeggio provvisorio deve fare domanda al Consiglio Direttivo secondo i dettati dell'art. 3 del presente regolamento, verrà inserito in una apposita graduatoria diversa da quella dell'elenco cronologico e che avrà scadenza al 31/12 di ogni anno.

L'assegnazione provvisoria comporterà per l'occupante l'obbligo di pagare la quota annuale o in frazione d'anno in base ai mesi di occupazione.

TITOLO IV

Quote annuali

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno le quote annuali a carico dei soci assegnatari del posto di ormeggio.

Dette quote saranno determinate tenendo conto del canone globale della concessione, di eventuali conguagli di anni precedenti e delle relative spese di gestione.

La quota base verrà stabilita per metro lineare riferita alla lunghezza dello specchio d'acqua assegnato, con eventuale minimo.

TITOLO V

Ormeggi, attrezzature per l'attracco e aree comuni

Articolo 11

L'Associazione, per ottemperare alle prescrizioni previste e riportate dalla autorizzazione in concessione, per motivi di ordine e decoro urbano e per il rispetto delle concessioni edilizie, può imporre a totale carico dei soci assegnatari di posto d'ormeggio di rimuovere manufatti e uniformare gli ormeggi agli schemi tecnici predisposti dall'Associazione stessa e messi a disposizione presso la sede sociale.

Articolo 12

Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate in modo razionale, senza creare impedimenti o danni alla navigazione e agli altri natanti, con scrupoloso rispetto delle norme vigenti.

Articolo 13

Nel pontile di servizio, riservato ai soli soci Nautisette, le imbarcazioni non possono rimanere incustodite. Possono sostare per il tempo strettamente necessario ad imbarco acqua o merci, per le operazioni di lavaggio e di pulizia che necessitino di allacciamento alla rete idrica od elettrica a disposizione presso lo stesso pontile.

Articolo 14

Il socio assegnatario di ormeggio rimane sempre responsabile della sicurezza, della manutenzione, della pulizia e decoro della propria imbarcazione e delle strutture atte all'attracco della stessa.

Articolo 15

Qualora si rendesse necessario e urgente il socio assegnatario di ormeggio autorizza l'Associazione a rimuovere l'imbarcazione in altra zona della concessione o di disporre per l'alaggio presso un cantiere o altro posto appositamente predisposto. Lo spostamento potrà avvenire anche senza preavviso. Dello spostamento sarà data pronta comunicazione al socio assegnatario con telefonata, oppure mail o raccomandata A.R. ai recapiti comunicati e indicati nella scheda di assegnazione.

Articolo 16

L'Associazione terrà apposita scheda per ogni posto barca nella quale saranno riportati tutti i dati del socio assegnatario, dell'imbarcazione, con la fotografia e le caratteristiche del posto.

Articolo 17

Ad ogni socio assegnatario sarà fornito apposito distintivo numerato od altro adatto segnale da porre in luogo ben visibile dalla sponda sull'imbarcazione ormeggiata.

Articolo 18

Le colonnine di erogazione di luce ed acqua, al cui servizio si accede munendosi di apposita chiavetta/trasponder, sono ad esclusivo uso dei soci.

Eventuali deroghe necessitano della specifica autorizzazione da parte del Presidente dell'Associazione o persona da quest'ultimo delegata. Di tali deroghe verrà messo a conoscenza il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

E' proibito utilizzare l'acqua e l'energia elettrica per usi non strettamente connessi alle unità da diporto.

Il cavo elettrico ed il tubo dell'acqua devono essere perfettamente integri e non presentare interruzioni o evidenti segni di usura.

E' obbligo del socio non depositare immondizie e rifiuti di alcun genere sulle banchine, sul piazzale di lavaggio, sui pontili ed in qualunque spazio in concessione a NautiSette

Le docce, i bagni e l'area picco sono strutture del' Associazione. I soci possono utilizzarli con rispetto, con la dovuta pulizia, con il decoro, nonché a vigilare affinché altri eventuali utenti li utilizzino nelle forme dovute.

E' vietato:

- pulire le sentine delle imbarcazioni scaricando i reflui fuori bordo;
- lavare le carene delle imbarcazioni in luoghi diversi dal piazzale collegato all'impianto di depurazione, che è destinato al trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle sole imbarcazioni;
- lavare automezzi o carrelli;
- il trattamento di acque di altra provenienza.

TITOLO VI

Obblighi del socio assegnatario

Articolo 19

Il socio assegnatario è tenuto al rispetto ed alla osservanza dello statuto della Associazione, del presente regolamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

L'applicazione del presente regolamento non esclude l'osservanza delle disposizioni del Codice della Navigazione, delle autorità di Pubblica Sicurezza e della Polizia Municipale.

Articolo 21

Ad ogni socio è fatto obbligo di far rispettare le norme del presente regolamento. Qualora venisse a conoscenza di eventuali inosservanze o infrazioni sarebbe opportuna una pronta comunicazione al Consiglio Direttivo oppure ai componenti del Comitato Ormeggi sia in forma scritta che verbale.

Articolo 22

Il socio assegnatario di posto d'ormeggio che vende l'imbarcazione, anche in quota, deve darne comunicazione scritta entro 30 giorni dall'avvenuta vendita.

Il cambio dell'imbarcazione deve essere segnalato e dovrà essere sostituita la scheda di cui all'art.

3. La riconferma del posto assegnato avverrà solo se le caratteristiche delle due imbarcazioni saranno compatibili con il posto occupato.

TITOLO VII

Decadenza dell'assegnazione del posto

Articolo 23

Il socio assegnatario perde il diritto al posto assegnato allorché:

- perde, a norma dello Statuto, la qualifica di socio;
- non si attiene alle norme del presente regolamento;
- non presenta la scheda di cui all'art. 3;
- cede, anche temporaneamente, il proprio diritto a terzi;
- non occupa con il proprio natante il posto assegnato per un minimo di 2 (due) mesi nell'arco di due anni fatti salvi casi particolari concessi a seguito di giustificate richieste;
- non mantiene il natante assicurato, funzionante o mantiene il natante in evidente stato di abbandono;
- manomette segnali, distintivi, paletti ecc. predisposti per l'identificazione del posto barca;
- non è più proprietario dell'imbarcazione dichiarata;
- se richiesto, non dimostra la proprietà del natante;
- tiene comportamenti oltraggiosi od offensivi nei riguardi degli organi sociali della Associazione;
- non rispetta i limiti di velocità, le norme di sicurezza e di prudenza nelle aree in concessione;
- non è in regola con il pagamento delle quote sociali richieste.

Articolo 24

La comunicazione di decadenza della assegnazione del posto verrà fatta tramite raccomandata A.R. Inoltre lo spostamento del natante dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. In difetto, con la sottoscrizione della scheda di adesione, si autorizza l'Associazione a provvedere e ad addebitare gli eventuali oneri sostenuti.

TITOLO VIII

Sanzioni

Articolo 25

L'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo può rimuovere, alare e mettere a terra :

- i natanti che stazionando nelle aree in concessione non rispettino le norme del presente regolamento;
- i natanti che stazionano senza averne titolo;
- i natanti che mettono in pericolo l'ambiente e/o la navigazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- natanti di soci che non adempiono allo spostamento dopo la decadenza del posto;
- natanti che stazionano per più di tre giorni consecutivi in aree destinate ai natanti in transito;
- natanti che non risultano di proprietà di soci assegnatari di posto barca.

Le spese sostenute saranno a carico del proprietario contro il quale l'Associazione, una volta sostenute, potrà rivalersi.

TITOLO IX

Norme transitorie

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore dal **30 aprile 2017** con l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Situazioni non conformi al regolamento dovranno essere regolarizzate entro sei mesi dalla predetta data.

TITOLO X

Controversie

Articolo 27

Ogni controversia relativa al presente regolamento sarà sottoposta, nel rispetto dello statuto della Associazione, al Collegio dei Probiviri che esprimerà il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Il giudizio verrà comunicato ai ricorrenti con raccomandata A.R. Resta salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

TITOLO XI

Modifiche al regolamento

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta del Comitato di Gestione Ormeggi, può proporre modifiche a tutto o a sezioni del presente regolamento in base a fatti contingenti dettati dall'esperienza di gestione, da eventuali richieste di autorità od organi esterni competenti in materia.

Dette proposte di modifica al regolamento diventeranno operative una volta approvate in sede di Assemblea Ordinaria e ne verrà data ampia comunicazione a tutti i soci.